

Codice Deontologico Forense

sito web del Consiglio Nazionale Forense

Cerca



Il COA di Grosseto formula quesito in merito al termine iniziale di decorrenza degli effetti dell'iscrizione nell'Albo degli Avvocati. Chiede di sapere, in particolare, se l'iscrizione debba ritenersi decorrente dalla data della delibera del COA o dalla successiva data di giuramento dell'iscritto.

Come ritenuto nel parere n. 26/2021 e pacificamente desumibile dalla lettera della legge n. 247/12, "l'assunzione dell'impegno solenne è adempimento funzionale alla possibilità di esercitare la professione. Esso presuppone, pertanto che si sia perfezionata l'iscrizione dell'avvocato nell'Albo e deve essere prestato entro sessanta giorni dall'iscrizione, potendosi in mancanza procedere alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 17, comma 9, lett. b) della legge professionale". Da un tanto consegue che gli effetti dell'iscrizione decorrono dalla relativa delibera del Consiglio dell'Ordine.

Consiglio nazionale forense, parere n. 51 del 2 novembre 2021

L'Associazione Giudici onorari di Tribunale (AGOT) chiede di sapere se l'attività svolta dall'avvocato quale giudice onorario possa essere addotta quale giustificato motivo di deroga all'attestazione di aver trattato almeno cinque affari ai fini della verifica dell'esercizio effettivo della professione, secondo quanto previsto dal DM n. 47/2016.

Pur non potendo essere esclusa, al momento, l'eventualità di modifiche al D.M. n. 47/2016 – essendo stata aperta al riguardo una procedura pilota da parte della Commissione Europea – si ravvisa che allo stato non sono configurabili deroghe o eccezioni relative allo svolgimento concorrente dell'attività di giudice onorario; né è nella disponibilità del Consiglio nazionale forense introdurre simili deroghe o eccezioni in via interpretativa.

Consiglio nazionale forense, parere n. 49 del 2 novembre 2021

Il COA di Roma chiede di sapere se possa essere trasferito nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici un iscritto, in possesso della cittadinanza italiana, per l'esercizio della professione forense alle dipendenze di una struttura dello Stato Città del Vaticano.

L'articolo 23 della legge n. 247/12 – relativo all'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici – presuppone che l'ente pubblico alle cui dipendenze l'avvocato esercita la professione (e nei limiti previsti dalla stessa disposizione) appartenga alla Repubblica italiana: l'unica eccezione a tale principio è stata affermata, con il parere n. 13/2016, in relazione alle istituzioni dell'Unione europea il cui ordinamento, come noto, è distinto

ma integrato con l'ordinamento italiano. Al quesito deve pertanto essere data risposta negativa.

Consiglio nazionale forense, parere n. 48 del 15 luglio 2021

Il COA di Milano formula quesito in materia di iscrizione di ex magistrati chiedendo di sapere, in particolare, se l'ex magistrato possa fissare il domicilio professionale - e, di conseguenza, richiedere l'iscrizione nell'Albo - nel circondario nel quale gli sia precluso l'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a) della legge n. 247/12.

Al quesito deve essere data risposta negativa. Infatti, ai sensi dell'articolo 7 della legge professionale il domicilio professionale coincide con il luogo nel quale "di regola" viene esercitata la professione "in modo prevalente". Tale formula deve leggersi alla luce dell'articolo 2, comma 3, lett. b) della legge n. 247/12 a mente del quale – a seguito dell'iscrizione – l'ex magistrato "non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni nei quattro anni antecedenti alla cessazione". In relazione alla fattispecie oggetto del quesito consegue che, almeno nei primi due anni, il neo-iscritto non potrà esercitare la professione "in modo prevalente" nel luogo di iscrizione. E ciò preclude la possibilità stessa di accogliere la sua domanda di iscrizione. Una soluzione di segno contrario, peraltro, rischierebbe di ingenerare nel pubblico la convinzione che l'ex magistrato, iscritto nel circondario in cui ha svolto le proprie funzioni, possa ivi esercitare la professione.

Consiglio nazionale forense, parere n. 47 del 15 luglio 2021
